

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 742/2012 DEL CONSIGLIO

del 16 agosto 2012

che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.

(2) Conformemente alla decisione di esecuzione 2012/478/PESC del Consiglio, del 16 agosto 2012, che

attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria⁽²⁾, un'altra entità dovrebbe essere inserita nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'entità elencata nell'allegato del presente regolamento è aggiunta all'elenco riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2012

*Per il Consiglio**Il presidente*

A. D. MAVROYIANNIS

⁽¹⁾ GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.

